

TRIBUNALE DI ORISTANO
REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
DI CUI ALL'ART. 179 - TER DISP. ATT. C.P.C.

premessi che:

- l'art. 179 - ter disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 4, co. 11, lett. C), D. Lgs. del 10.10.2022 n. 149, entrato in vigore in data 28.02.2023, disciplina le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e/o sospensione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, disponendo, in particolare che “ *... presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 534 bis e 591 bis c.p.c. L'elenco è tenuto dal Presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto all'albo professionale a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribunale...*”;
- con decreto prot. 2970U-2024 del 12.9.24 il Presidente del Tribunale ha nominato i componenti del Comitato deputato alla composizione e vigilanza dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 - ter disp. att. c.p.c.;
- il Comitato, come nominato, si è insediato in data odierna e con delibera assunta all'unanimità nella medesima seduta ha approvato il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Oristano (di seguito Comitato).

Art. 2

Composizione e sede

Il Comitato ha sede presso la Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Oristano, Piazza Aldo Moro n. 1, ed è composto *ex lege*:

- dal Presidente della sezione civile del Tribunale per le funzioni di Presidente del Comitato;
- dal Giudice della sezione civile - esecuzioni immobiliari designato;
- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano;

- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio Notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano;
- dal Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Oristano.

Art. 3

Durata in carica dei Componenti

I Componenti restano in carica a tempo indeterminato fino a quando gli Organi che li hanno rispettivamente nominati non provvederanno alla loro sostituzione.

Art. 4

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato e provvede alla convocazione delle riunioni ordinarie e straordinarie, presiedendole e coordinandone i lavori.

Lo stesso stabilisce l'ordine del giorno, le fasce orarie di trattazione delle pratiche distinte per competenza, procedendo altresì alla nomina dei relatori delle singole pratiche.

Il Presidente provvede, altresì, all'acquisizione delle informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata" dei richiedenti l'iscrizione nell'elenco e/o la conferma della stessa e a garantire il più agevole raccordo tra la Cancelleria della sezione civile e la Segreteria del Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dai Giudici dell'esecuzione *ex art. 591 bis*, comma 11 c.p.c. a causa del mancato rispetto dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita.

Art. 5

Funzioni e compiti del Comitato

Il Comitato esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art. 179 - ter disp. att. c.p.c. e, in particolare, sovrintende al primo popolamento dell'elenco e alla sua revisione con cadenza triennale per l'eliminazione dall'elenco dei professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione o per i quali è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

Ogni tre anni il Comitato dovrà provvedere alla revisione dell'elenco previo esame delle domande dei professionisti che aspirano all' inserimento e/o conferma della iscrizione nell'elenco, da presentarsi al Presidente del Tribunale. Le domande dovranno essere trasmesse entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla scadenza del triennio.

Al termine di ciascun semestre, nell'ipotesi di revoca di una o più deleghe al professionista incaricato in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal Giudice dell'Esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, il

Comitato, previa audizione del professionista interessato, potrà disporre la sospensione dagli incarichi fino ad un anno o, nell'ipotesi di gravi e reiterati inadempimenti, alla cancellazione dall'elenco. Il Giudice dell'esecuzione sostituisce senza ritardo il professionista delegato che sia stato sospeso o cancellato dall'elenco, con altro professionista iscritto nell'elenco in vigore.

I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in corso né nel triennio successivo.

Ciascun professionista non potrà risultare iscritto in più di un elenco.

Art. 6

Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di gennaio e luglio per provvedere in ordine ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti nell'elenco e al conseguente aggiornamento dell'elenco nell'ipotesi in cui sia sorto per uno o più professionisti un impedimento ad esercitare l'ufficio.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni d'urgenza.

La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità di cui al primo comma con un preavviso di almeno tre giorni.

La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, con designazione dei relatori per le singole pratiche e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 7

Deliberazioni

Tutti i componenti del Comitato hanno diritto di voto.

Il Comitato è composto da tutti e cinque i suoi componenti e può validamente deliberare quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazioni e sospensioni dei singoli professionisti, il Comitato deve essere composto almeno dal Presidente, dal

componente Giudice e dal componente Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione e/o la conferma o il professionista sostituito dal giudice dell'esecuzione o per il quale sono venuti meno i presupposti per il mantenimento della iscrizione o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

I componenti garantiscono la presenza alle riunioni e, in caso di impossibilità a partecipare non preventivabile, ovvero di situazioni di conflitto di interessi che ne giustifichino l'astensione, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente e all'Organo che li ha espressi al fine di consentire una loro pronta sostituzione *ad hoc* ove necessario.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte dal Direttore Amministrativo o, in caso di impedimento, dal Funzionario Giudiziario designato dal Presidente tra il personale della Cancelleria della sezione civile.

Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario sotto la sorveglianza del Presidente ed il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR 679 del 2016.

Art. 9

Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale di Oristano ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato in composizione allargata.